



Focus Modifiche all’istituto del “reddito di cittadinanza”

così come stabilite dall’art. 59 del DDL Bilancio 2023 in discussione alla Camera dei deputati

Nel quadro normativo disegnato dalla nuova legge di Bilancio attualmente incardinata alla Camera dei deputati si dà impulso a un periodo di transizione per il “reddito di cittadinanza” (RDC), dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, che ultimerà con la **definitiva abrogazione** dell’istituto stesso.

Cessato tale periodo transitorio, le disposizioni necessarie a sopprimere alle condizioni di difficoltà dei cittadini e ai loro bisogni meritevoli di tutela, secondo una valutazione politica, verranno garantite da altre forme previdenziali e assistenziali attualmente in fase di pianificazione e/o riordino.

Nelle more di una riforma organica di dette misure, l’**art. 59** del DDL di Bilancio 2023 rubricato «Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa» apporta sostanziali modifiche al RDC mediante una disciplina temporanea.

In primo luogo, è limitata l’erogazione del sussidio a sole **otto mensilità** nell’anno 2023, fatte salve le situazioni di necessità che potremmo definire *rafforzata*, nei casi della presenza all’interno del nucleo familiare di persone con disabilità¹, persone di età minore di diciotto anni o maggiore di sessanta². Da questa rimodulazione sono stati calcolati minori oneri per la finanza pubblica pari a un risparmio di **785 milioni di euro** per l’anno 2023.

È previsto al terzo comma, per tutti i soggetti tenuti agli obblighi (v. *infra*) disciplinati dalla legge attualmente in vigore³ — ossia coloro i quali beneficiano del RDC in età lavorativa (cd. “occupabili”) — l’inserimento in un **corso di formazione** e/o di riqualificazione professionale per il periodo di sei mesi, mentre ad oggi la norma richiama meramente alla «disponibilità di adesione» (la sottoscrizione dei cc.dd. “patti del lavoro”) da parte dei soggetti percettori a *indefiniti* percorsi di inserimento lavorativo, attività al servizio della comunità, attività di riqualificazione professionale e di completamento degli studi⁴.

Si sottolinea pertanto il carattere di indeterminatezza della norma vigente e l’assenza della reale condizionalità e dell’obbligatorietà nella attuale previsione legislativa per la percezione del RDC, richiamandosi essa norma ad una vacua, come detto, «disponibilità di adesione». Invero è sul carattere

¹ Così come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159

² Dagli archivi gestionali INPS si calcolano circa 404.000 nuclei familiari interessati da questa riduzione del numero delle mensilità da percepire, a fronte di circa 635.000 nuclei familiari che al contrario beneficeranno dell’esimente in parola. I primi percepiscono mediamente 543 euro mensili dal RDC, i secondi mediamente 605 euro.

³ L’art. 4, co. 2, del DL 28 gennaio 2019, n. 4 stabilisce che sono tenuti agli obblighi «tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio» ed esonera da tali obblighi «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità [...]».

⁴ A norma dell’art. 4, co. 1, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, *attualmente* l’erogazione del RDC «è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, [...] nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale».

dell’*obbligatorietà del corso di formazione* e della frequenza allo stesso, che il DDL in esame introduce, che viene indirizzata l’attenzione del Governo. Ciò mediante la previsione che «in caso di mancata frequenza al programma assegnato, il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza».

Un’ulteriore modifica che il DDL apporta (comma 4) alla disciplina sul RDC riguarda il caso di variazione della condizione occupazionale, limitatamente ai **contratti di lavoro stagionale o intermittente**⁵, per la quale variazione il maggior reddito da lavoro percepito, secondo la previsione, non debba concorrere alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Ciò al fine di neutralizzare l’effetto disincentivante del ricorso al lavoro stagionale per i percettori del RDC e rispondere alla problematica della carenza di manodopera evidenziata dal settore turistico e agricolo.

Lo stesso comma 4 stabilisce che tutti i percettori di RDC residenti nel comune debbano essere impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi, come previsto dalla norma attualmente in vigore⁶.

Ai fini di una organica riforma delle misure a sostegno alla povertà e per garantirne le coperture future, l’art. 59 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo denominato **«Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva»** nel quale confluiranno principalmente le economie derivanti dal risparmio dovuto alla rimodulazione del RDC e dalla sua soppressione dal 2024.

Altre misure sul RDC *extra art. 59* presenti nel disegno di legge di Bilancio 2023

Il DDL in parola contiene l’articolo 57 che proroga l’esonero contributivo per le assunzioni e la decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli, intervenendo altresì sulle assunzioni di coloro i quali percepiscono il RDC, al fine di promuoverne l’ inserimento «stabile» nel mercato del lavoro.

È riconosciuto (per un periodo massimo di dodici mesi) ai datori di lavoro privati che, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’**esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile. È riconosciuto questo esonero anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel detto periodo.

(1 dicembre 2022 , A.L.P.)

⁵ Tipici del settore turistico e dell’agricoltura

⁶ Art. 5, DL 28 gennaio 2019, n. 4